

IL (MANCATO) SEGUITO
DELLE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI
IN MATERIA DI CUMULO DEI MANDATI
DA PARTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI

SOMMARIO: 1. La questione del cumulo dei mandati: le ragioni dell'interesse. – 2. Breve ricostruzione della “giurisprudenza” parlamentare in materia: dalle decisioni di “divieto” a quelle di “compatibilità” dei mandati. – 3. La recente giurisprudenza costituzionale sul cumulo dei mandati. – 4. Il seguito della pronuncia della Corte nelle ultime (difformi) decisioni delle Giunte per le elezioni di Camera e Senato. – 5. Qualche considerazione (critica) sulla decisione della Giunta delle elezioni del Senato ... – 6. ...e uno sguardo (positivo) al futuro.

1. *La questione del cumulo dei mandati: le ragioni dell'interesse*

Negli ultimi anni, il tema del cumulo degli incarichi è più volte tornato nei dibattiti, talvolta di carattere scientifico, talaltra in inchieste giornalistiche o in dibattiti di carattere più generale. A questo interesse hanno probabilmente contribuito la crisi economica ancora in atto e l'acuirsi dell'indignazione da parte della società civile nei confronti di una classe politica accusata di avere troppi privilegi¹.

Ma, dal punto di vista dello studioso, sono anche, e anzitutto, altri i motivi che rendono interessante la questione del cumulo dei mandati:

¹ La valutazione di questo scenario sembra, peraltro, essere rietrata nelle considerazioni della stessa classe politica. Basti a questo proposito richiamare una recente seduta della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, convocata proprio per discutere in merito alla valutazione di compatibilità degli incarichi di sindaco e di presidente di provincia rivestiti da alcuni parlamentari, nella quale il coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, on. Pino Pisicchio, invitava i componenti della Giunta a valutare le «richieste di sobrietà istituzionale che vengono dal Paese», in un momento di «gravissima crisi in cui il fenomeno dei doppi incarichi, al di là delle questioni giuridico-formali, è visto sempre più come una forma di insopportabile abuso e di freno ad un pieno rinnovamento della classe dirigente». Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Resoconto sommario*, XVI legislatura, 6 dicembre 2011.

anzitutto, la molteplicità di nodi giuridici che vengono in rilievo. Soltanto per citarne alcuni, ad esempio, le problematiche relative alla limitazione del diritto di elettorato passivo. Ma altresì – sul piano regionale – i temi connessi alla ripartizione delle competenze tra legislatore statale e legislatore regionale (soprattutto, alla luce delle modifiche costituzionali del 1999 e del 2001). E, non ultimo, le vicende stimolano alcune riflessioni sul potere affidato alle Giunte delle elezioni di Camera e Senato² di giudicare i titoli di ammissione e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari.

Sul tema del cumulo dell'incarico di parlamentare con quello di presidente di provincia e di sindaco (nonché della carica di assessore in entrambi gli enti locali), invero, la dottrina si è ampiamente soffermata, e tuttavia può forse essere di un qualche interesse riprendere oggi tale questione, se non altro perchè alcune recenti decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni del Senato (per di più in difformità rispetto all'omologa Giunta della Camera), se ancora ce ne fosse bisogno, riportano a galla i limiti di un sistema di verifica dei poteri tutto interno alle Camere, inevitabilmente soggetto, nel contesto dell'attuale sistema elettorale, a logiche maggioritarie³.

Sebbene la XVI legislatura sia quasi in conclusione, negli ultimi mesi le Giunte per le elezioni delle due Camere si sono trovate costrette a riaprire l'istruttoria riguardo alla compatibilità degli incarichi di sindaco e di presidente di provincia ricoperti da alcuni parlamentari. Le ragioni di tale scelta sono legate ad una sentenza della Corte costituzionale (la n. 277 del 2011), con la quale è stata sancita l'illegittimità costituzionale della disciplina in materia di ineleggibilità parlamentari (e, in specie, gli

² Per semplicità nel testo si fa genericamente riferimento alle "Giunte delle elezioni", nonostante invero al Senato vi sia un'unica Giunta, denominata "delle elezioni e delle immunità parlamentari", cui sono affidati i compiti svolti alla Camera da due distinti organi, la Giunta "delle elezioni" e quella "per le autorizzazioni".

³ Si veda sul punto, G. RIVOSECCHI, *L'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, in *www.forumcostituzionale.it* 2010, che in occasione dell'audizione informale presso la Camera dei deputati, il 16 giugno 2010, sottolineava la diversità di prospettiva in cui la questione del sistema interno di verifica dei poteri si pone. Perché, mentre in «un sistema proporzionale, il contenzioso elettorale poteva essere in qualche misura attenuato dalle dinamiche interne al sistema politico, per definizione compromissorie»; viceversa, in presenza di un sistema elettorale ad impianto prevalentemente maggioritario, le decisioni della Giunta tendono ad avere valenza esclusivamente politica, fino a rischiare, «quantomeno in certi casi, di frustrare la riserva di legge assoluta di cui all'art. 65 Cost.».

articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con più di 20 mila abitanti (considerato invece che l'art. 7, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 361 del 1957, prevede l'ineleggibilità a parlamentare per i sindaci dei grandi comuni⁴). “Vuoto” legislativo, quest'ultimo, invocando il quale la più recente “giurisprudenza” parlamentare⁵ ha avallato, a partire dalla XIV legislatura, il cumulo dei mandati⁶.

2. Breve ricostruzione della “giurisprudenza” parlamentare in materia: dalle decisioni di “divieto” a quelle di “compatibilità” dei mandati

Il tema del cumulo degli incarichi parlamentari con la carica di sindaco di grande comune (e di presidente di provincia) trova origine nella formulazione legislativa, che prevede una ineleggibilità “a senso unico”⁷.

Qualora, dunque, l'elezione a sindaco o a presidente di provincia sopravvenga all'elezione a deputato o senatore – dal momento che non può dare origine ad una ineleggibilità, trattandosi di una carica assunta a legislatura avviata – si pone il problema di quale debba essere il trattamento ad essa destinato.

A fronte di tale (asimmetrica) legislazione, le Giunte per le elezioni delle due Camere, che fino alla XIII legislatura, per “giurisprudenza” consolidata, si erano sempre espresse per il divieto del cumulo, a partire

⁴ Invero, come è già stato evidenziato in dottrina (G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco, tra intervento a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte*, in *Quaderni costituzionali* 2011, 946) il rimettente non ha impugnato come era più ovvio il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ossia il T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (il cui art. 7, comma 1, lett. b) e c) prevede l'ineleggibilità a parlamentare per i sindaci e i presidenti di provincia), ma gli artt. 1-4 della legge n. 60 del 1953 in materia di “incompatibilità parlamentari”.

⁵ Sulla nozione di “giurisprudenza” parlamentare, pur nella consapevolezza che si tratti di «orientamenti maturati nelle apposite Giunte» e, soprattutto quando assunte a maggioranza, «frutto di decisioni di tipo politico», sebbene assunte «in esito a procedimenti di tipo simil-contenzioso», N. LUPO, G. RIVISECCHI, *La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato parlamentare*, in *La legislazione elettorale italiana*, a cura di R. D'ALIMONTE, C. FUSARO, Bologna 2008, 276 e ss.

⁶ Nelle ultime legislature le Giunte per le elezioni hanno avallato altresì il cumulo del mandato parlamentare con quello di presidente di provincia, ma su questa fattispecie la Corte costituzionale non si è pronunciata nella sentenza n. 277 del 2011.

⁷ Così in, L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di Diritto parlamentare*, Bologna 2008, 83.

dalla XIV si sono al contrario espresse per la compatibilità dei due mandati⁸.

Mentre, infatti, prima del 2002 le due Giunte delle elezioni avevano ritenuto che le norme sulle ineleggibilità, sia sotto il profilo del conflitto oggettivo che sotto quello dell'inopportunità, «ricomprendono già in sé un giudizio legislativo di incompatibilità», a partire dalla XIV legislatura (a condizioni “esterne” immutate⁹), la Giunta delle elezioni della Camera (seguita poi da quella del Senato) ha inaugurato – con la pronuncia di compatibilità del 2 ottobre 2002 – una nuova “giurisprudenza”.

Essenzialmente due le motivazioni espressamente poste alla base del radicale mutamento: l'asserita insussistenza – qualora la carica di sindaco sia assunta successivamente – del rischio di *captatio benevolentiae*, ovvero della possibile cattura indebita di consenso elettorale in forza della carica pubblica ricoperta¹⁰; e, soprattutto, la convinzione che in assenza di una espressa previsione legislativa, l'estensione in via analogica

⁸ Si veda, in particolare, la seduta della Giunta delle elezioni della Camera del 2 ottobre 2002, nel corso della quale, a condizioni “esterne” immutate, si è inaugurata la una nuova “giurisprudenza”. Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Resoconto sommario*, XIV legislatura, 2 ottobre, 2002. Per un commento alla deliberazione della Giunta della Camera, G. RIVOCCHI, *Recenti tendenze in tema di verifica dei poteri: prima l'ineleggibilità sopravvenuta veniva tramutata in incompatibilità, ora invece ... scompare!*, in *www.forumcostituzionale.it*, 8 ottobre 2002.

A dimostrazione di come si tratti di un fenomeno “trasversale” agli schieramenti politici, dopo il 2002, tale “giurisprudenza” ha trovato conferma anche nella legislatura successiva, la XV, nel corso della quale, per quanto breve, al Senato la Giunta si è espressa per la compatibilità delle cariche di sindaco e di presidenti di provincia ricoperte rispettivamente dai senatori Azzollini e D'Alì. Senato della Repubblica, Giunta per le elezioni, *Resoconto sommario*, XV legislatura, 4 ottobre 2006.

⁹ Sul nesso tra il mutamento di “giurisprudenza” parlamentare e la questione dei “seggi fantasma”, sorta alla Camera nella XIV legislatura, N. LUPO, G. RIVOCCHI, *La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato parlamentare*, cit., 284-285; N. LUPO, *Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità: un groviglio inestricabile?*, in *Le leggi elettorali regionali*, a cura di M. RAVERAIRA, Napoli 2009, 67.

¹⁰ Sulle diverse *ratio* rispettivamente a fondamento degli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, V. DI CIOLO, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano 1971, 41 e ss.; G. LONG, *Incompatibilità e ineleggibilità*, in *Digesto pubblico*, VIII, Torino 1993, 274 e ss.; M. MIDIRI, *Art. 65*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma 1986, 69 e ss. Più di recente, G. RIVOCCHI, *Art. 65*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino 2006, 1254 e ss.; N. LUPO, G. RIVOCCHI, *La disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità a livello europeo, nazionale e locale*, in *Luisi-Upi, I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, a cura di G. MELONI, Roma 2007, 11 e ss.

della previsione di ineleggibilità contrasterebbe con il principio di stretta interpretazione dei limiti al diritto elettorale passivo.

Senza entrare nel merito delle motivazioni addotte, ci si limita in questa sede a constatare che, certamente, in assenza di una espressa previsione legislativa, non si poteva arrivare a dichiarare l'ineleggibilità a sindaco e presidente di provincia per i parlamentari¹¹. Tuttavia, nella vigenza di quel quadro normativo, è pur vero che poteva continuare a trovare applicazione quella "giurisprudenza" "riduttiva" che poggiava sulla tesi secondo la quale «l'incompatibilità rappresenterebbe un *minus* di tutela rispetto alla ineleggibilità, ma non un *aliud*¹²». Ricostruzione, quest'ultima, che fino al 2002 aveva evitato la sostanziale elusione del disposto legislativo, volto essenzialmente ad impedire il sorgere di conflitti di interessi tra le cariche ricoperte¹³.

Anche nella prima parte della legislatura in corso, le Giunte hanno dovuto esprimersi riguardo al cumulo degli incarichi e lo hanno fatto in conformità a quanto deciso nella XIV legislatura, ossia nel senso di consentire ai parlamentari di svolgere al contempo, e qualora assunto successivamente, l'incarico di sindaco o di presidente di provincia¹⁴.

¹¹ A proposito del cumulo tra il mandato parlamentare e quello amministrativo, in dottrina è stato richiamato l'esempio francese, esemplificativo della plausibilità (e della funzionalità) del cumulo, sia con riguardo alla selezione delle candidature al Parlamento nazionale sia per esigenze di formazione del personale politico, sottolineando come però, nel caso italiano, ciò che «desta non poche perplessità è la sostanziale elusione del disposto legislativo rispetto alla configurazione di una inedita fattispecie di ineleggibilità sopravvenuta con il mandato parlamentare» (così, G. RIVOSECCHI, *Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità*, in *Le evoluzioni della legislazione elettorale "di contorno" in Europa*, a cura di G.C. DE MARTIN, Z. WITKOWSKI, E. GRIGLIO, P. GAMBALE, 2011, 149).

¹² Per tutti, L. ELIA, *Incertezza dei concetti e di pronunzie in tema di ineleggibilità nella giurisprudenza più recente della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, 1054 e ss.

¹³ Alla base della scelta delle Giunte di «convertire» le cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità, la consapevolezza – alla luce del disposto normativo – di non poter far operare le cause di ineleggibilità (che incidono sull'elettorato passivo del candidato) dopo l'elezione e, dunque, la scelta di trattarle come cause di incompatibilità per evitare l'insorgere di conflitti di interesse causati dal cumulo delle cariche; sul punto, in dottrina, M. MIDIRI, *Art. 65*, cit., 69 e ss.; V. LIPPOLIS, *Art. 66*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma 1986, p. 115 e ss.; A. MANZELLA, *Il Parlamento*, III ed., Bologna 2003, 229 e ss.

¹⁴ Si segnalano in particolare, le sedute del 31 marzo e del 16 giugno 2009 della Giunta del Senato e la seduta del 27 gennaio 2010 della Giunta della Camera. Nonché la seduta del 23 novembre 2010 della Giunta del Senato.

Invero, nelle ultime legislature, il cumulo dei mandati sta raggiungendo in Italia li-

La sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale si inserisce, dunque, in questo scenario, modificando il quadro legislativo a motivo del quale le Giunte, nelle ultime legislature, avevano ritenuto di non disporre di elementi sufficienti per impedire il cumulo delle cariche. E, così, dopo aver più volte “invitato” il legislatore a colmare il vuoto legislativo – peraltro dalle stesse Giunte criticato – e, in generale, a rendere più coerente la legislazione in materia di limiti all’elettorato passivo¹⁵, e a seguito di alcune decisioni – invero dirette a sanzionare la normativa regionale¹⁶ – che censuravano il cumulo dei mandati, come contrario ai principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità, con la sentenza n. 277 del 2011 la Corte è intervenuta direttamente sulla disciplina delle incompatibilità parlamentari.

velli “patologici”, fino ad interessare anche il cumulo del mandato parlamentare con quello di consigliere regionale, pure espressamente vietato dalla Costituzione. Esemplicativa, a questo proposito, è la situazione di incompatibilità in cui versavano le onorevoli Carfagna e Mussolini, le quali, elette entrambe al Consiglio regionale della Campania, hanno esercitato l’opzione (per il mandato parlamentare) soltanto a seguito della dichiarazione di incompatibilità approvata, nella seduta del 3 giugno 2010, dalla Giunta delle elezioni della Camera. Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Resoconto Sommario*, XVI legislatura, 3 giugno 2010.

¹⁵ Sul punto, per tutte, la sentenza n. 344 del 1993, nella quale – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, lettera *a*), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che prevedeva l’ineleggibilità a parlamentare dei consiglieri regionali – la Corte auspicava che «una legislazione, come quella attuale, ricca di incongruenze logiche e divenuta ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all’elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza all’accesso a cariche pubbliche elettive».

¹⁶ In particolare nella sentenza n. 143 del 2010 la Corte costituzionale non solo aveva sottolineato che il principio di “riduzione” ad incompatibilità delle ineleggibilità sopravvenute, enunciato nella legge n. 165 del 2004, altro non è che la “ripetizione” di una previsione già contenuta nella legislazione nazionale; ma – lanciando a nostro avviso un chiaro segnale al legislatore nazionale – aveva reputato la decisione della regione Sicilia, di far venire meno il parallelismo tra cause di ineleggibilità e incompatibilità (giustificato, nei lavori preparatori, con la volontà di «uniformare la disciplina regionale di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componenti del Parlamento»), come un allontanamento rispetto ad una «linea di tendenza ben radicata» nell’ordinamento.

3. La recente giurisprudenza costituzionale sul cumulo dei mandati

Come si accennava, in più di una occasione la giurisprudenza costituzionale è da ultimo intervenuta sul tema del cumulo degli incarichi. La sentenza n. 277 del 2011 era, in particolare, stata anticipata da un'altra decisione, la n. 143 del 2010, con la quale il giudice delle leggi aveva già sanzionato il cumulo dei mandati, anche se in quel caso con riferimento alla disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Assemblea regionale siciliana¹⁷.

Al di là della diversità della fonte oggetto del giudizio, in entrambi i casi – conseguenti a giudizi sollevati in via incidentale – la Corte costituzionale è intervenuta, con pronunce additive, per sanzionare l'assenza della previsione di una causa di incompatibilità nelle medesime ipotesi, ed entro gli stessi limiti, in cui si configura una causa di ineleggibilità.

Più precisamente, nel primo caso, con la sentenza n. 143 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della legge 20 marzo 1951, n. 29, della regione Sicilia nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune di grandi dimensioni¹⁸. Con la sentenza n. 277 del 2011 la censura della Corte si è poi ab-

¹⁷ La legislazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità della regione siciliana ha subito nel corso degli ultimi anni significativi cambiamenti. Ricordiamo infatti che, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale siciliana n. 29 del 1951, «Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana», il deputato regionale che durante il suo mandato assumeva l'incarico di sindaco o di assessore comunale era obbligato ad esercitare l'opzione tra i due incarichi. Nel 2007, però, con la legge n. 22 il legislatore siciliano ha modificato la disciplina sulle ineleggibilità e incompatibilità in particolare, per quanto di nostro interesse, abrogando l'articolo 62 della disciplina del 1951. Dunque, fino alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 prevedeva che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia regionali (...) nonché presidenti e assessori di dette amministrazioni» (art. 8, c.1). E, al contempo, la stessa legge prevedeva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» da ultimo richiamati (art. 62, c. 3). Nel 2007, invece, la previsione della incompatibilità sopravvenuta per i sindaci (e gli assessori) dei comuni con più di 20 mila abitanti è stata abrogata, evidentemente prendendo a modello la disciplina in materia di limiti all'elettorato passivo prevista per i parlamentari.

¹⁸ Sulla disciplina della regione Sicilia in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, e sull'ordinanza (23 gennaio 2009 iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009) con la quale il Tribunale di Palermo ha sollevato la questione di costituzionalità, si veda il commento di M.L. QUATTROCCHI, *Una questione di costituzionalità ad oggi non risolta: l'incerta dimensione dei limiti della potestà legislativa delle Regioni*

battuta sulla disciplina delle incompatibilità parlamentari, di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con più di 20 mila abitanti, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 361 del 1957, che sancisce l'ineleggibilità alla carica di parlamentare per i sindaci di tali comuni nell'intero territorio nazionale¹⁹.

Per quanto di nostro più diretto interesse, e detto altrimenti, in entrambe le pronunce il ragionamento della Corte muove dalla mancata previsione, nelle due discipline censurate, del parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità sopravvenuta. Parallelismo, che, a parere della Corte, è necessario al fine di evitare l'unione nella stessa persona di più cariche, che – altrimenti consentita – rischierebbe di ripercuotersi negativamente “sull'efficienza e l'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la *ratio* delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione”²⁰.

speciali in riferimento all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, in *www.forumcostituzionale.it*; per un commento della sentenza, volendo, sia consentito rinviare a G. PERNICIARO, *La censura della Corte sul cumulo dei mandati: un monito anche per il “giudice” parlamentare?*, in *Le Regioni* 2011, 151-168.

¹⁹ La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale civile di Catania a seguito di un ricorso formulato da un cittadino elettore nei confronti del sindaco del comune di Catania, che all'epoca rivestiva contemporaneamente la carica di senatore della Repubblica italiana. Per un esame approfondito della sentenza n. 277 del 2011 si rinvia ai numerosi commenti: F. FABRIZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo dei mandati. Prime osservazioni su una pronuncia (apparentemente?) risolutiva ma (volutamente?) “zoppa”*, in *www.federalismi.it*, 26 ottobre 2011, in particolare riguardo alla competenza della Corte a intervenire su ambiti tradizionalmente propri degli *interna corporis acta*; G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco, tra intervento a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte*, cit., critico sulla scelta della Corte di utilizzare una pronuncia additiva, nonché sul silenzio riguardo alla posizione dei parlamentari-presidenti di provincia; nonché, con una ricostruzione più ampia del fenomeno del cumulo, G. RIVOSACCHI, *La Corte costituzionale garante dell'isonomia democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi*, in *Giurisprudenza costituzionale* 2011, 395.

²⁰ Così nella sentenza 201 del 2003, con la quale la Corte costituzionale ha censurato la legge della regione Lombardia, 6 marzo 2002, n. 4, che prevedeva l'incompatibilità della carica di consigliere regionale esclusivamente con riguardo alle cariche di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, perché «tenuto conto della composizione demografica dei 1546 comuni presenti nella regione Lombardia, risulta che l'incompatibilità vale per tre comuni capoluogo di provincia e per un comune non capoluogo di provincia» e, dunque, la differenziazione della disciplina si traduce «in una elusione del principio».

Invero, alle due sentenze appena richiamate ne è poi seguita una terza (la n. 294 del 2011), anch'essa sulla legge 20 marzo 1951, n. 29, della regione Sicilia, con la quale – sulla scorta delle medesime motivazioni – la Corte ha dichiarato l'illegittimità della disciplina siciliana nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una provincia regionale²¹.

4. *Il seguito della pronuncia della Corte nelle ultime (difformi) decisioni delle Giunte per le elezioni di Camera e Senato*

Tornando alla verifica della compatibilità delle cariche, affidate al giudizio insindacabile degli stessi organi parlamentari, sembrava quasi pacifico immaginare che le Giunte delle elezioni di Camera e Senato sarebbero ritornate sulle decisioni prese, per modificarle alla luce delle sentenze della Corte costituzionale.

Invero, la lettura dei primi resoconti delle Giunte, convocate al preciso fine di verificare il seguito da dare alla sentenza n. 277 del 2011²², da

²¹ A proposito del seguito dato dalla regione siciliana alle decisioni della Corte costituzionale che hanno censurato la legislazione di tale regione in materia di ineleggibilità e incompatibilità, segnaliamo che il Comitato di verifica dei poteri dell'Assemblea siciliana lo scorso 12 gennaio ha assunto la decisione di consentire ad un consigliere che riveste al contempo l'incarico di sindaco di svolgere entrambi i mandati. La decisione, presa a maggioranza, sembra sia giustificata dalla scelta di "attendere" l'iter dei ricorsi giudiziari in corso nei tribunali civili, attesa che (per questioni legate alla "tempistica" delle decisioni) molto probabilmente finirà per consentire a chi versa in tale situazione di continuare a mantenere entrambe le cariche, fine alla fine della legislatura. E così, si è, ad esempio, venuta a creare la paradossale situazione per cui mentre il sindaco del comune di Messina continua a svolgere anche il mandato di consigliere regionale, alcuni mesi fa il vicesindaco dello stesso comune è stato dichiarato decaduto, (solo) perchè proprio la situazione di cumulo in cui egli versava era alla base del ricorso sollevato al Tribunale ordinario di Palermo, a seguito del quale la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 143 del 2010. La vicenda si apprende da fonti giornalistiche, dato che il sito ufficiale della Regione non rende disponibili i resoconti delle sedute del Comitato stesso, di cui non si dà conto nemmeno nei resoconti dell'Assemblea. Si veda, A. FRASCHILLA, *Buzzanca rimane sindaco e deputato*, in *La Repubblica-Ed. Palermo*, 12 gennaio 2012.

²² Si veda, ad esempio, Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Resoconto sommario*, XVI legislatura, 6 dicembre 2011, nel corso della quale l'on. Piscichio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità asserisce che a seguito della sentenza n. 277 del 2011 è stata introdotta nell'ordinamento una «incompatibilità ormai inequivocabile» alla luce della quale «nessun margine di discrezionalità residua, a suo avviso, in capo ai singoli deputati interessati».

un canto, e la recente previsione legislativa approvata dal legislatore²³, che dichiara le cariche di deputato e senatore incompatibili «con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti», dall'altro, lasciavano pensare che i due organi sarebbero tornati ad applicare la precedente "giurisprudenza", che aveva trovato applicazione a partire dalla I legislatura fino alla XIII, e che considerava le ineleggibilità sopravvenute alla stregua di incompatibilità, invitando dunque il parlamentare ad esercitare una opzione.

In effetti, così è stato alla Camera dei deputati dove, dando seguito alla decisione della Giunta delle elezioni di riaprire l'istruttoria, il Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, nella seduta del 14 dicembre 2011, ha riferito alla Giunta stessa l'esito dell'approfondimento svolto e ha proposto di dichiarare il mandato di sindaco di comune con più di 20 mila abitanti incompatibile con quello di parlamentare²⁴.

A parere del Comitato, infatti, la sentenza n. 277 del 2011 «non lascia alcun margine di controvertibilità», dal momento che si tratta di una sentenza additiva, che introduce «direttamente» nella legge n. 60 del 1953 la previsione della incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, e che impone pertanto alla Giunta di «prendere semplicemente atto di una incompatibilità ormai inequivocabile e provvista di un indubbio rilievo costituzionale»²⁵.

Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta (e accertato un unico dissenso), la Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 14 dicembre 2011 ha approvato la proposta del Comitato di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ricoperte da alcuni parlamentari²⁶.

²³ La disposizione richiamata, che per espressa previsione legislativa avrà effetti soltanto a partire dalla prossima legislatura, è l'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».

²⁴ Si veda, G. RIVOSCI, *La Corte costituzionale garante dell'isonomia democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi*, cit.

²⁵ Si veda, in particolare, Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Resoconto sommario*, XVI legislatura, 14 dicembre 2011.

²⁶ Nella fattispecie, si tratta dei deputati Nicolò Cristaldi (PdL), Luciano Dussin (LN), Giulio Marini (PdL), Adriano Paroli (PdL), Michele Traversa (PdL) e Marco Zaccaria (PdL).

E, «considerata la fonte da cui promana l'integrazione della legge n. 60 del 1953», ha ritenuto di poter applicare la procedura per prassi seguita dalla Giunta per l'accertamento delle cause di incompatibilità stabilite dalla Costituzione, ossia quella relative a consiglieri e assessori regionali, secondo cui non si procede a votazioni (bensì ad una mera presa d'atto) sulle proposte di accertamento di incompatibilità fondate su una previsione di rango (o avente rilievo) costituzionale²⁷.

Pur partendo dai medesimi presupposti, invece, lo stesso non è stato al Senato, dove la Giunta delle elezioni e delle immunità, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha approvato (a maggioranza) la proposta di non estendere gli effetti della sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale alle fattispecie su cui la Giunta stessa si era già pronunciata, consentendo così ad alcuni senatori-sindaci di continuare a mantenere il doppio mandato²⁸.

A giustificazione di tale decisione, in seno alla Giunta del Senato sono state addotte essenzialmente tre motivazioni. Anzitutto, la lesione da parte della Corte costituzionale dell'autonomia del Parlamento (cui, ai sensi dell'art. 66 Cost., è affidata la verifica dei titoli di ammissione della compatibilità dei mandati); inoltre, l'impossibilità per la Corte di intervenire con una pronuncia additiva in una materia coperta da riserva di legge (quale è, stante l'art. 65 Cost., l'individuazione dei casi di inleggibilità e incompatibilità dei parlamentari); ed infine, l'impossibilità

²⁷ Si veda, in proposito il resoconto della seduta dell'Assemblea dello stesso giorno (Camera dei deputati, Assemblea, *Resoconto stenografico*, XVI legislatura, 14 dicembre 2011, p. 125), nel corso della quale il Vicepresidente Bindi, a fronte delle dimissioni presentate dall'onorevole Dussin eletto, nel 2010, sindaco di un comune con più di 20 mila abitanti, annuncia che «trattandosi di un caso di incompatibilità, la Camera prende atto» di tale comunicazione senza procedere a votazioni.

Sulla *ratio* alla base di tali «automatismi», introdotti – con alcune differenziazioni – al Senato nel 1992 e alla Camera nel 1998, A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., 225.

²⁸ Si tratta, in particolare, dei senatori Antonio Azzollini (PdL) e Vincenzo Nespoli (PdL), sulla cui compatibilità del mandato di sindaco con quello di parlamentare si è espressa la Giunta a maggioranza, in una votazione cui non hanno preso parte i senatori dei gruppi Pd e IdV. Alla votazione non ha preso parte nemmeno il presidente della Giunta, Follini, il quale durante la discussione aveva espressamente ribadito che una eventuale decisione di non estendere alle fattispecie su cui la Giunta si era già pronunciata gli effetti della sentenza n. 277 del 2011, «creerebbe una contraddizione fra le posizioni delle due Camere, colpirebbe la sensibilità dell'opinione pubblica, già acuta sul punto, e aprirebbe una ferita istituzionale fra i diversi schieramenti presenti in Giunta».

che la sentenza della Corte abbia effetto retroattivo, andando ad incidere sulle decisioni già prese dalle Giunte e pertanto su diritti acquisiti²⁹.

5. *Qualche considerazione (critica) sulla decisione della Giunta delle elezioni del Senato ...*

Invero, le ragioni giuridico-formali avanzate dalla Giunta delle elezioni del Senato appaiono deboli e poco condivisibili (per i motivi di cui si dirà a breve) e piuttosto volte a coprire decisioni politiche difficilmente difendibili.

Banalmente, potremmo limitarci a constatare che le questioni problematiche sollevate dalla Giunta Senato erano, anzitutto, state smentite dall'opposta decisione assunta (precedentemente) dall'omonima Giunta della Camera, che si è invece ritenuta "obbligata" a dichiarare l'incompatibilità. Ma anche che l'Assemblea del Senato, in data 2 novembre 2011, si era limitata a "prendere atto" delle dimissioni presentate dal senatore Stancanelli, poiché – a seguito della sentenza 21 ottobre 2011, n. 277, della Corte costituzionale – si era di fronte a dimissioni conseguenti a «incompatibilità sopravvenuta» da non sottoporre al voto dell'Assemblea³⁰.

E, del resto, se da un canto la più autorevole dottrina aveva da tempo evidenziato come nel sistema di verifica dei poteri vi sia una «faticosa compresenza» di giurisdizione, diritto e politica³¹; dall'altro, le evoluzioni in senso maggioritario del sistema elettorale hanno spinto altra più recente dottrina a sostenere che il settore della verifica dei poteri è oramai

²⁹ Si veda, in particolare, Senato della Repubblica, Giunta delle elezioni e delle immunità, *Resoconto sommario*, XVI legislatura, 21 dicembre 2011. Sulla vicenda, si veda ora F. BAILO, *Il cumulo dei mandati nella più recente giurisprudenza parlamentare e costituzionale: dallo scontro a una possibile svolta riformatrice?*, in *Rassegna parlamentare*, 2012, 169 ss.

³⁰ Così, il Presidente di turno, Rosi Mauro, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 2 novembre 2011. Si confronti, Senato della Repubblica, Assemblea, *Resoconto stenografico*, XVI legislatura, 2 novembre 2011.

A proposito delle dimissioni del senatore Stancanelli, ricordiamo che proprio a seguito del ricorso presentato da un cittadino elettore nei confronti di quest'ultimo (al contempo parlamentare e sindaco del comune di Catania), il Tribunale civile di Catania aveva sollevato la questione di legittimità presso la Corte costituzionale, e che da tale ricorso incidentale nasce la sentenza n. 277 del 2011. Si rinvia sul punto alla nota 19.

³¹ A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., 234.

«completamente assorbito nella contesa politica e quindi oggetto della più schietta ottica maggioritaria»³².

Ma anche volendo ragionare sul piano giuridico-formale, ci sembra che le motivazioni addotte dalla Giunta non siano affatto insuperabili.

Partendo, anzitutto, dai problemi sollevati circa l'impossibilità che la sentenza della Corte abbia effetto retroattivo, perchè andrebbe ad incidere sulle decisioni già prese dalle Giunte e pertanto su diritti acquisiti, sembra di poter obiettare su due diversi profili. Anzitutto, la decisione della Corte, invero, non interviene a rimuovere il cumulo di cariche fin dall'inizio (se così fosse, ci si potrebbe interrogare sulla legittimità delle decisioni prese da organi monocratici, quali sono il sindaco o il presidente di provincia, o da un'assemblea della quale ha fatto parte un componente non legittimato a sedere). E, dall'altro canto, sembra anche azzardato parlare in questo caso di "diritti acquisiti", se si considera che tali sono ritenuti i rapporti definitivamente risolti a livello giudiziario o, comunque, non più azionabili³³.

Riguardo, poi, all'"ampiezza" dell'art. 66 Cost., la dottrina ha, da tempo, evidenziato la necessità di leggere il diritto delle Camere alla verifica della propria composizione tenendo conto di altri parametri³⁴, an-

³² M. CERASE, *Sviluppi e contrasti in materia di verifica dei poteri*, in *Diritto pubblico*, 2004, 666 e ss. (anche per un richiamo delle diverse tesi espresse in dottrina circa la natura dell'attività di verifica dei poteri). Nello stesso senso, G. PICCIRILLI, *Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedurali*, in *Rassegna parlamentare* 2006, 787 e ss., dove l'A. rimarca la singolarità del caso italiano, anche alla luce di una disamina dei diversi sistemi di verifica dei poteri esistenti nei principali Paesi europei.

³³ Peraltro, in una seduta della Giunta delle elezioni, nel corso della XV legislatura (Senato della Repubblica, Giunta per le elezioni, *Resoconto sommario*, XV legislatura, 25 settembre 2007), il Comitato permanente nel proporre la compatibilità di alcune cariche rivestite dai senatori, specificava di avanzare tale proposta «allo stato degli atti», stante il principio per cui, «qualora dovesse verificarsi qualche fatto nuovo, è consentito al Comitato ed alla Giunta di riprendere in esame la questione».

Sulle prime aspettative della dottrina rispetto al seguito che le Giunte avrebbero dovuto dare alla decisione della Corte, G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco, tra intervento ad effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte*, cit., 945 e ss., che, nel commentare la sentenza n. 277 del 2011, scriveva di una Corte che «pone rimedio (...) ad una palese asimmetria» e giustifica quello che ritiene essere il punto meno convincente della decisione (ossia l'aver utilizzato una pronuncia additiva) in virtù della circostanza che probabilmente «i tradizionali strumenti di dialogo tra Corte e giudici (...) avrebbero difficilmente inciso in concreto su quello che la stessa Corte definisce "diritto vivente"».

³⁴ A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., 234; l'A. ritiene che il diritto delle Camere alla

ch'essi costituzionali. Perchè la riserva di decidere riguardo ai titoli di ammissione dei propri componenti e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità affidata dalla Costituzione alle Assemblee non si trasformi da mezzo di garanzia a strumento di "onnipotenza", è necessario che le Giunte decidano tenendo conto, ad esempio, del diritto di tutti i cittadini ad «accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» (art. 51 Cost.); come anche, della necessità che «tutti i provvedimenti giurisdizionali» siano motivati (art. 111 Cost.) e che la «tutela giurisdizionale» non sia esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113); nonché il rispetto dell'art. 136 della Costituzione, ai sensi del quale una norma dichiarata incostituzionale «cessa di avere efficacia». E, non ultimo, che tengano conto, sotto il profilo della salvaguardia dei terzi interessati alla decadenza dei sindaci, dell'art. 6 della Cedu, oramai – dopo le sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale – norma interposta nel giudizio di costituzionalità delle leggi³⁵.

Quanto, infine, alla possibilità che la Corte adotti una sentenza additiva in una materia coperta da riserva di legge³⁶, ci sembra anzitutto di poter notare che la Corte con la sentenza n. 277 del 2011 non interviene direttamente su un atto parlamentare (in nessun caso facendo riferimento alle pronunce delle Giunte). Inoltre, pur trattandosi di una sentenza

verifica della propria composizione «dovrebbe essere coniugato con altri basilari principi costituzionali. Quello, per esempio, dell'art. 51 Cost, l'altro, ancora, dell'art. 111. E che, anche alla luce del quadro comparato, sia necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento del ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni adottate in materia elettorale.

³⁵ In questo senso del resto vanno le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in particolare, nella sentenza 28 aprile 2009 (*caso Savino e altri c. Italia*) ha stabilito che la normativa sulla giustizia domestica della Camera dei deputati viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, perchè non assicura in modo adeguato il principio di imparzialità della giurisdizione. Invero, sebbene la sentenza appena citata sia rivolta a giudicare l'autodichia delle Camere, intesa quale giustizia domestica, in dottrina è stata avanzata la possibilità che gli effetti di tale sentenza "contagino" altri «tradizionali prerogative parlamentari come il monopolio del giudizio sulla verifica dei poteri»; in questo senso, C. FASONE, *Autodichia delle Camere, regolamenti parlamentari e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2009.

³⁶ Sulla questione se nelle materie coperte da riserva di legge siano ammissibili sentenze "additive", si vedano per tutti, V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in *La Corte costituzionale tra norme giuridiche e realtà sociale*, a cura di N. OCCHIOCUPO, Bologna 1978, 83; e A. PIZZORUSSO, *Lezioni di Diritto costituzionale*, III ed., Roma 1984, 618.

interpretativa, di tipo additivo “secco” – che dunque colma il vuoto di disciplina, introducendo “direttamente” l’incompatibilità tra la carica di parlamentare (già rivestita) e quella di sindaco³⁷ – sembra rimanga comunque nella discrezionalità del legislatore la possibilità di modificare (in un momento successivo) la disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, ad esempio prevedendo che i due mandati (di parlamentare e di sindaco o assessore di comune) siano compatibili, ma purché non si tratti di una compatibilità “a senso unico” e, dunque, quale che sia la carica assunta per prima.

Peraltro, se è vero che in alcune occasioni la Corte costituzionale ha ritenuto di non poter pronunciare sentenze additive in materia di ineleggibilità e incompatibilità, è altrettanto vero che nelle stesse pronunce la Corte aveva evidenziato che tale possibilità gli era preclusa perché spetta al legislatore attuare l’art. 51 della Costituzione «nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità»³⁸.

Ed è proprio il «ragionevole esercizio» che sembra sia, invece, mancato al legislatore nella vicenda del cumulo dei mandati. Non solo infatti non è mai intervenuto a colmare la lacuna legislativa da cui le problematiche fin qui richiamate sono sorte; ma, quando la Corte costituzionale – a seguito di vari “moniti” – è intervenuta a colmare il vuoto – invero, più volte lamentato dalle Giunte stesse e addotto come motivazione dell’impossibilità (quasi oggettiva) di dichiarare l’incompatibilità sopravvenuta – ha invocato la lesione della autonomia parlamentare.

³⁷ Sul punto, G. RIVOCCHI, *La Corte costituzionale garante dell’isonomia democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi*, cit., a parere del quale la pronuncia è di tipo “additivo di principio”, e la Corte si limita a sanzionare le lacune della normativa in oggetto, lasciando «impregiudicata la questione relativa alla previsione del cumulo dei mandati elettivi», rimessa in via definitiva al legislatore.

³⁸ Così, nella sentenza n. 160 del 1996, a proposito della legge n. 154 del 1981 (allora coperta da riserva di legge statale); e, di recente, nella sent. n. 240 del 2008. Nella sentenza n. 277 del 2011 la Corte accenna al rapporto tra una eventuale pronuncia additiva nella materia in oggetto e l’articolo 65 della Costituzione; e dichiara che – alla luce della richiesta avanzata dal rimettente – si tratterebbe di dettare una pronuncia additiva limitata a colmare il *vulnus* creato dalla lacuna normativa, senza dunque incidere sul profilo di operatività della nuova causa di incompatibilità. Alcune considerazioni sul fatto che la Corte costituzionale, nella sent. 277 del 2011, sia intervenuta in materia coperta da riserva di legge, R. DICKMANN, *La Corte costituzionale afferma il principio del parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità*, in *Rassegna Parlamentare*, 2012, 202 e ss.

6. ...e uno sguardo (positivo) al futuro

L'avallo da parte delle Giunte per le elezioni di «parlamentari *double-face*»³⁹ non solo ha – di fatto – consentito una elusione della *ratio* alla base della previsione legislativa, ma soprattutto ha finito per creare una situazione di disparità, a tutto vantaggio dei parlamentari che – “complice” la cadenza, del tutto casuale, delle tornate elettorali – hanno negli ultimi anni non solo svolto la campagna elettorale nella privilegiata posizione di membri delle Assemblee parlamentari, ma in caso di elezione alla carica monocratica locale hanno continuato svolgere entrambi i ruoli.

Ad ogni modo, di fronte alla pur inaccettabile decisione della Giunta delle elezioni del Senato, non ci resta, forse, che guardare positivamente al futuro, e pensare, anzitutto, che la pronuncia della Corte ha comunque posto fine alla possibilità che le Giunte continuino a rincorrere il “peggior precedente”⁴⁰; e, dall'altro, che qualora, nell'ultimo scorcio di legislatura (per quanto oramai breve), venga promossa un'azione popolare (ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nei confronti di sindaci (forse non anche di presidenti di provincia) che si trovino a cumulare il mandato amministrativo con quello parlamentare, il giudice ordinario – alla luce della censura costituzionale – potrà, forse, pronunciarsi direttamente per l'incompatibilità della carica e, conseguentemente, per la decadenza dalla carica di sindaco di chi già riveste un mandato parlamentare.

Infine, poi, ci sembra anche di poter prefigurare una ulteriore censura della disciplina delle ineleggibilità parlamentari da parte della Corte costituzionale, la quale sebbene nella sentenza n. 277 del 2011 non abbia fatto nessun riferimento alla situazione in cui versano i presidenti di provincia, nella sentenza n. 294 del 2011 (come si diceva, riferita alla disciplina della regione siciliana) non solo ha ribadito ancora che il cumulo delle funzioni incide negativamente sia sul buon andamento che sulla imparzialità, ma ha evidenziato come tali ragioni – già invocate per censurare la compatibilità della carica di deputato regionale con quella di sin-

³⁹ A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., 229.

⁴⁰ L'espressione è di N. LUPO, *Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario*, in *Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione*, a cura di E. GIANFRANCESCO, N. LUPO, Roma 2007, 41 e ss.

daco – «valgono, *a fortiori*, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene ad un livello territoriale più ampio», quale appunto è quello provinciale⁴¹.

⁴¹ Considerazioni queste di cui non ha però tenuto conto il “giudice” parlamentare che sia alla Camera, invero, quanto al Senato ha ritenuto di non poter estendere in via analogica la pronuncia della Corte ad una carica sulla quale questa non si esprime. Alla Camera, invero, nella seduta del 7 dicembre scorso il Comitato permanente ha deciso di avviare – ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c), del regolamento della Giunta – l’istruttoria in contraddittorio con i deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia; e nella seduta del 25 gennaio 2012 ha comunicato alla Giunta di aver concluso l’istruttoria, e di proporre l’accertamento delle compatibilità. Tuttavia, segnaliamo che, poche settimane prima, nella seduta del 21 dicembre 2011, l’Assemblea della Camera ha accettato la richiesta di dimissioni dell’onorevole Pirovano, avanzata dallo stesso parlamentare sulla base delle motivazioni che al contempo si trovava a rivestire il mandato di presidente di provincia. Nello specifico, si legge nel resoconto che il deputato Pirovano ribadisce che l’unico motivo alla base della richiesta da lui avanzata risiede nella libera scelta di avere un unico incarico istituzionale. Aggiunge, inoltre, che a suo avviso, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, in materia di incompatibilità – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti – i presidenti delle province verranno omologati ai sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti. Tali motivazioni hanno portato il presidente protempore, Bindi, a specificare che l’Assemblea era chiamata ad esprimersi sull’accettazione di tali dimissioni, atteso che non è applicabile l’articolo 17-*bis*, comma 2, del Regolamento, a norma del quale la Camera prende atto, senza procedere a votazione, delle dimissioni motivate dall’opzione per una carica incompatibile.

Critici (seppure “comprensivi”) sulla decisione della Corte di non pronunciarsi nella sentenza n. 277 del 2011 sulle cariche di presidente di provincia, G. RIVOCCHI, *La Corte costituzionale garante dell’isonomia democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi*, cit. e G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco, tra intervento a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte*, cit., 948.

